



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)

di concerto con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2014

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011

INDICE

| | | |
|---------------------------------|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Relazione tecnica | » | 4 |
| Analisi tecnico-normativa | » | 5 |
| Disegno di legge..... | » | 8 |
| Testo del Protocollo..... | » | 9 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente Protocollo si compone di tre paragrafi che emendano, secondo le linee di seguito descritte, la convenzione fiscale italo-messicana, ratificata in Italia con legge 14 dicembre 1994, n. 710.

Il paragrafo contrassegnato con la lettera A) comporta una innovazione di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il paragrafo contrassegnato con la lettera B) dispone la sostituzione dell'esistente articolo in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le Amministrazioni e prevedendo, fra altro, il superamento del segreto bancario. Detto articolo rappresenta l'aspetto centrale del nuovo Ac-

cordo bilaterale, in quanto definisce una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione nonché agli *standards* dell'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in materia. I risultati raggiunti costituiscono elementi utili al fine dell'inclusione del Messico nelle future *white lists*.

Infine, ai sensi del paragrafo contrassegnato con la lettera C), il Protocollo entrerà in vigore, e le relative disposizioni diverranno effettive, trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche che gli Stati contraenti si scambieranno in merito al completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

RELAZIONE TECNICA

Il Protocollo in oggetto modifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991.

Tali modifiche sono relative agli articoli 3 e 25 della Convenzione.

La modifica dell'articolo 3 non determina variazioni di gettito, avendo ad oggetto una mera specificazione dell'autorità competente.

Lo stesso dicasi per le modifiche di cui all'articolo 25, che attraverso una complessiva riformulazione prevede ora un più ampio spettro di collaborazione tra le amministrazioni dei due Stati relativamente alla disciplina dello scambio di informazioni, prevedendo tra l'altro l'abolizione del segreto bancario, il rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e l'adesione agli standard OCSE in materia.


Si ritiene quindi che il complesso delle modifiche apportate dal presente Protocollo non generi effetti diretti di gettito per l'erario italiano; ad ogni modo, è prevedibile, in ragione delle modifiche introdotte dall'articolo 25, una più efficace azione antielusiva e di lotta all'evasione fiscale, produttiva di effetti positivi per l'erario, seppur non quantificabili nella loro entità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato


21 NOV. 2013



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il Protocollo - che prevede in via principale l'emendamento dell'articolo 25 (scambio di informazioni) della Convenzione italo-messicana contro le doppie imposizioni, firmata a Roma l'8 luglio 1991 - costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli *standards* dell'OCSE.

Il raggiungimento dell'intesa è conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto costituisce uno dei requisiti in base ai quali poter includere il Messico nelle *white lists* - degli Stati con un regime fiscale conforme agli *standards* di legalità e trasparenza richiesti a livello internazionale - da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Protocollo apporta emendamenti alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e gli Stati Uniti messicani, firmata l'8 luglio 1991, la cui ratifica in Italia è stata autorizzata con legge 14 dicembre 1994, n. 710.

Oltre alla sostituzione dell'articolo 25 della Convenzione menzionata, viene disposta un'ulteriore modifica di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli Accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli Accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica di questo tipo di Accordi internazionali.

Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il Protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa. Inoltre, in considerazione della specificità della materia oggetto dell'intervento, si ritiene che lo stesso non presenti aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nella stipula di Accordi della specie, gli Stati membri, inclusa l'Italia, si ispirano al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul reddito derivante da transazioni finanziarie



internazionali tra i Paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali anche tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'adozione del Protocollo non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti se non nelle parti soppressive o modificative delle disposizioni contenute nella Convenzione base.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi dopo l'entrata in vigore del Protocollo né di natura legislativa, né di natura amministrativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso delle competenti Amministrazioni.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera C) del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A ROMA L'8
LUGLIO 1991**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra le Parti Contraenti per Evitare le Doppie Imposizioni in materia di Imposte sul Reddito e per Prevenire le Evasioni Fiscali, e relativo Protocollo, firmati a Roma l'8 luglio 1991, (qui di seguito "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

A) Con riferimento all'articolo 3 (Definizioni generali), paragrafo 1, lettera i), sottoparagrafo (i), la denominazione della "autorità competente" nel caso dell'Italia, è sostituita dalla seguente: "il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

B) L'articolo 25 (Scambio di Informazioni) è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.



2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
 - (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
 - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
 - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.



5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.


C) Ciascun Stato Contraente notificherà all'altro attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data del ricevimento dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno immediatamente effetto in entrambi gli Stati Contraenti.

Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.


Fatto a Città' del Messico il ventitrè di giugno del duemila undici, in due originali, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



Roberto Spinelli
Ambasciatore d'Italia in Messico

PER IL GOVERNO DEGLI STATI
UNITI MESSICANI



Ernesto Javier Cordero Arroyo
Segretario delle Finanze e del
Credito Pubblico



